



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 29/03/2021, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 540/2017 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: "altre controversie in materia di previdenza obbligatoria" e vertente

TRA

VERLEZZA Lorenzo rappresentato e difeso dagli avvocato Francesco Cundari e Marco Ippolito Matano ed elettivamente domiciliati in Caserta al Viale delle Querce n. 20 Parco "I Lari"

RICORRENTE

E

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza sociale - in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Luca Cuzzupoli e Itala de Benedictis ed elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Località San Benedetto

RESISTENTE

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato, in data 24.01.2017, il ricorrente, in epigrafe indicato, premesso di aver presentato, presso la competente sede INPS, in qualità di bracciante agricolo, iscritto nei relativi elenchi anagrafici comunali, domanda intesa ad ottenere il pagamento della indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2010 e 2015 e che la stessa non aveva avuto esito positivo, chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla suddetta indennità e la condanna dell'INPS al relativo pagamento; vinte le spese di lite con distrazione.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Inps che eccepiva, preliminarmente la prescrizione del credito, nonché l'intervenuta decadenza; nel merito deduceva l'infondatezza della domanda in quanto il ricorrente risultava titolare di partita IVA con attività di coltivazione di tabacco tutt'oggi iscritto al registro delle imprese della locale Camera di Commercio e che, pertanto, tenuto conto delle verifiche fiscali effettuate, sussiste una presunzione di prevalenza nello svolgimento dell'attività di lavoro autonomo rispetto all'attività di lavoro subordinato.

Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.

Mutato il Giudice, la causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza, celebrata, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica Covid – 19, ai sensi dell'art. 221 comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», di conversione del D.L. 19

maggio 2020, n. 34 mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Il DPR n. 1049/1970, all'art 1 prevede ,com'è noto, con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, condizionando lo stesso, sul piano sostanziale, all'esistenza di una complessa fattispecie, costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate, in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo.

Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare tutti gli elementi della fattispecie dedotta in giudizio, con la conseguenza che le richieste prestazioni previdenziali non possono essere erogate qualora l'interessato non possa dimostrare l'esistenza della condizione relativa all'iscrizione negli elenchi anagrafici (cfr. Corte di Cassazione S.U. 1133/2000).

L'art 2 del citato testo normativo in deroga a quanto previsto dall'art 1, prevede, poi, espressamente che: *“i lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.”*

Tanto premesso l'INPS nega, infatti, il diritto dell'istante al pagamento dell'indennità, di cui si verte in questa sede, richiamando il disposto di cui all'art 2 comma 1 del R.D cit, deducendo che il ricorrente, titolare di partita IVA n. 02837710611 – cod. attività 01114 per lo svolgimento dell'attività di coltivazione di tabacco – risulta iscritto, per il periodo in contestazione, al registro delle imprese con numero REA 000250982 / CE e che, per l'anno 2013, ha dichiarato ai fini fiscali sia un volume d'affari per € 4801,00, e che il ricorrente ha versato, per tutti gli anni il tributo camerale dovuto da chi esercita un'attività economica normale (cfr. doc. prod. INPS).

A fronte delle deduzioni difensive avanzate dall'INPS, la parte ricorrente non ha, in effetti, contestato quanto rappresentato dall'istituto, né ha fornito concreti elementi atti a comprovare l'occasionalità dell'esercizio della stessa.

La parte ricorrente, sul punto, ha solo eccepito che la sua partita Iva aveva generato un volume di affari solo nell'anno 2013 e che negli altri anni era inattiva.

Tuttavia, a fronte della continuità riscontrata dell'esercizio dell'impresa (iscrizione camera di commercio, partita iva attiva pagamento tributi camerali etc.) appare influente la dedotta non prevalenza del reddito da lavoro autonomo per gli altri anni, rispetto a quello da lavoro subordinato, la quale, anche laddove provata, non escluderebbe la normalità dell'attività di impresa.

Ed, invero, la norma di cui all'art 2 DPR cit chiaramente pone i caratteri della prevalenza e normalità come alternativi e non cumulativi al fine di escludere il diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola.

A ciò va aggiunto come alcuna prova è stata fornita né richiesta dalla parte ricorrente, in ordine al concreto svolgimento, in via saltuaria, dell'attività commerciale in oggetto ovvero alla dedotta inattività della stessa.

Ebbene, nel caso di specie, osserva il Tribunale che parte ricorrente avrebbe dovuto fornire prova documentale (ad esempio richiesta di cancellazione dal registro delle imprese ovvero della partita iva alla Agenzia dell'Entrate) e attraverso l'escussione di testimoni che confermassero il carattere saltuario dell'attività commerciale in oggetto ovvero la sua effettiva inattività.

Deve, pertanto, ritenersi, a fronte dell'assenza di prova in ordine alla saltuarietà dell'attività commerciale o, in ogni caso, del suo carattere non preponderante ovvero in ordine alla effettiva inattività della stessa, che al ricorrente non spetti l'indennità di disoccupazione, per gli anni in contestazione, non avendo fornito dimostrazione compiuta dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio.

In assenza di tale prova, che non è stata articolata e richiesta nell'atto introduttivo, la domanda non può che essere respinta.

Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso.
- 2) nulla per le spese di lite

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 29/03/2021

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella

Si comunichi